



CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 178 DEL 14-09-2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE INTEGRAZIONI PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023 EX ART. 6 DEL D. LGS. N. 165/2001 AMPLIAMENTO ORARIO DI LAVORO ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D A TEMPO DETERMINATO.

Oggi 14-09-2021 alle ore 11:00 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale di Via di Poggio 1, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Dott. VAGNOLI FILIPPO nella sua qualità di SINDACO.

Fatto l'appello nominale risultano:

| | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------|
| VAGNOLI FILIPPO | SINDACO | Presente |
| CAPORALI MATTEO | VICESINDACO | Presente |
| NASSINI FRANCESCA | ASSESSORE | Presente |
| BRONCHI DANIELE | ASSESSORE | Presente |
| CIPRIANI MARTINA | ASSESSORE | Presente |
| FRENOS FRANCESCO | ASSESSORE | Presente |

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assiste la Dr.ssa Ornella Rossi nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

OGGETTO APPROVAZIONE INTEGRAZIONI PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023 EX ART. 6 DEL D. LGS. N. 165/2001 AMPLIAMENTO ORARIO DI LAVORO ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D A TEMPO DETERMINATO.

LA GIUNTA COMUNALE

nel corso dei lavori

DATO ATTO che:

- con propria deliberazione n. 183 del 17.11.2020 è stato approvato il piano di fabbisogno di personale 2021/2023;
- tale piano del fabbisogno è stato integrato con deliberazione di giunta comunale n. 28 del 9 Febbraio 2021, immediatamente eseguibile, prevedendo due assunzioni a tempo determinato:

1 istruttore direttivo tecnico categoria D1;

1 istruttore direttivo assistente sociale categoria D1 a tempo parziale 18/36 assunzione effettuata per conto di tutti gli enti del Casentino, da destinare al progetto approvato dalla Conferenza dei Sindaci, a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA);

- con deliberazione di giunta comunale n. 35 del 16.02.2021 è stata prevista 1'assunzione a tempo determinato di un istruttore di vigilanza categoria C;
- con deliberazione di giunta comunale n. 75 del 13.04.2021 è stata prevista 1 assunzione in posto di "collaboratore amministrativo" segreteria del sindaco (staff sindaco) categoria giuridica B3 a tempo parziale (12 ore settimanali) e determinato;

VISTA la richiesta del responsabile dell'unità organizzativa n. 2 di ampliare l'orario dell'assistente sociale a tempo determinato da 18 a 36 ore a seguito dell'incremento delle risorse attribuite al comune di Bibbiena da destinare al progetto approvato dalla Conferenza dei Sindaci, a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA);

RICHIAMATO l'art. 36 c. 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i: "2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35." omissis....

DATO ATTO che:

relativamente alle assunzioni a tempo determinato deve essere rispettato il limite della spesa per personale a tempo determinato sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2009 (nel conteggio relativo a tale limite non vanno considerate le spese per assunzioni di personale di vigilanza c.993 l. 178/2020);

nell'anno 2009 la spesa sostenuta per il personale a tempo determinato (co.co.co, contratti artt. 90 e 110 e assunzioni a tempo determinato) è stata pari a € 70.125,47;

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione dell'anno 2021 era già prevista la seguente spesa per assunzioni a tempo determinato:

1 assunzione a tempo determinato in posto di "collaboratore professionale staff del sindaco" categoria B3 part time 30% (spesa prevista € 11.150,00).

1 assunzione a tempo parziale e determinato in posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1 (30 ore settimanali) spesa pari a circa € 25.235,00

1 assunzione a tempo parziale e determinato di un istruttore direttivo assistente sociale categoria D1 (18 ore settimanali) spesa pari a circa € 16.500,00, interamente finanziati con fondi europei, assunzione effettuata per conto di tutti i comuni del Casentino;

DATO ATTO quindi che prevedendo l'ampliamento dell'orario da 18 a 36 ore dell'assistente sociale a tempo determinato, nell'anno 2021 le risorse destinate alle assunzioni a tempo determinato saranno al di sotto del limite del totale della spesa sostenuta nell'anno 2009 come risulta dal seguente calcolo:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| limite assunzioni spese personale a tempo determinato (quota pari alla spesa per personale a T.D. anno 2009 come previsto dall'art. 9 del D. l. 78/2010 | € 70.125,47 |
| spesa per personale T.D. staff sindaco | € 11.200,00 |
| spesa per personale T.D. istruttore dirett. Tecnico 30/36 ore | 25.235 |
| spesa per assistente sociale tempo pieno | € 33.000,00 |
| TOTALE SPESA TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | € 69.435,00 |

DATO ATTO che

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 che prevede:

-al comma 557 l'obbligo per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno di assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

-al comma 557 quater che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (2011/2013);

CONSIDERATO che l'assunzione a tempo determinato dell'assistente sociale è finanziata con fondi europei e pertanto non rientra nel computo delle spese di personale, come sancito anche dalla Corte dei Conti sezione Piemonte, Deliberazione n. 67/2015/SRCPIE/PAR, che

riporta testualmente “...l’esclusione dal computo della spesa di personale ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 deve considerarsi limitata, in ragione della specifica fonte di finanziamento, agli importi derivanti da contratti di assunzione, il cui costo sia totalmente finanziato a valere su fondi dell’Unione Europea o privati”;

DATO ATTO quindi che l’ampliamento dell’orario di lavoro dell’assistente sociale da 18 a 36 ore non deve essere conteggiato nelle spese di personale al fine della verifica dei limiti fissati dall’art. . 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

CONSIDERATO altresì che:

- questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- che è stata inviata la certificazione attestante i risultati conseguiti ai sensi art. 1 c. 723 lett. E) Legge 208/2015;
- che è stato rispettato il termine per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato;
- che non è stato richiesto da parte di creditori il rilascio della certificazione di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008;
- che sono stati regolarmente trasmessi alla BDAP i bilancio di previsione, i bilanci consolidati e i rendiconti di gestione;

PRECISATO che la presente programmazione del fabbisogno di personale è comunque suscettibile di revisione in ragione di sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati ovvero in relazione alle limitazioni o ai vincoli normativi e/o di finanza pubblica o di rispetto degli equilibri di bilancio, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione;

TENUTO CONTO che questo ente:

- è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile prescritti dalla legge n. 68/1999;
- ha approvato il Piano delle Azioni Positive per gli anni 2021/2023, giusta deliberazione di questa Giunta n. 17 del 2.02.2021;

ESPLETATA l'informazione alle rappresentanze sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATI:

il parere di regolarità tecnica reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore interessato; il parere di regolarità contabile reso, ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore finanziario;

ACQUISITO in data 9.9.2021 il parere, con cui l'Organo di revisione ha accertato la coerenza della programmazione del fabbisogno di personale con il principio di contenimento complessivo della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001;

ACQUISITA l'asseverazione del revisore sul rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato;

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato,

1. di approvare l'integrazione al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2021-2023 prevedendo l'ampliamento dell'orario di lavoro dell'istruttore direttivo assistente sociale a tempo determinato, da 18 a 36 ore;
2. di dare atto che la spesa per l'ampliamento orario in oggetto troverà copertura in Bilancio 2021 e 2022 in quanto finanziata con risorse del fondo povertà attribuite al comune di Bibbiena (determinazione Unione dei comuni montani del Casentino n.1511 del 3.09.2021) e pertanto, potrà essere disposta anche la proroga di tale assunzione;
3. di confermare che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale a tempo determinato così come previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010, mentre non deve essere considerata nei limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
4. di dare indirizzo al Responsabile del servizio Risorse Umane affinché attivi le necessarie procedure;
5. di pubblicare la presente integrazione del piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
7. di precisare che la programmazione potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l'art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

DELIBERA

- a) di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata;

b) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, al fine di attivare quanto prima l'ampliamento dell'orario di lavoro dell'istruttore direttivo assistente sociale.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott.Filippo Vagnoli

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Ornella Rossi

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.